

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Qualifica superiore e contratto collettivo con attività di base divisa in distinte qualifiche: questo il riparto dell'onere probatorio.

Ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento.

Tribunale di Bari, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2014

...omissis...

Tale carenza non consente di ritenere adeguatamente provata la durata del rapporto - onere probatorio a carico di parte ricorrente - con la conseguenza di ritenere fondata l'eccezione di prescrizione della resistente.

Peraltro anche nel merito la domanda deve essere rigettata, difettando la prova della sussistenza dei requisiti costitutivi dei crediti rivendicati dalla parte ricorrente, con particolare riguardo alla prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale delle mansioni superiori asseritamente svolte nell'arco temporale indicato nel ricorso nonché al tenore della superiore declaratoria contrattuale invocata; laddove, la consolidata giurisprudenza di legittimità -con un indirizzo che non si ha ragione di disattendere- ha evidenziato che, ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 12092/04).

Ad avviso di chi scrive, l'enucleato principio si attaglia perfettamente alle peculiarità del lavoro in agricoltura, frequentemente caratterizzato dalla fungibilità delle mansioni attribuite ai lavoratori, in quanto condizionate dalla stagionalità delle colture e delle operazioni connesse ; sicché, il lavoratore agricolo che rivendichi un superiore inquadramento contrattuale o trattamento retributivo, è tenuto a provare non solo di aver svolto le allegate mansioni superiori ma, altresì, di averle espletate in termini esclusivi o, quanto meno, prevalenti.

Di contro, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, le risultanze dell'espletata istruttoria non hanno fornito idonei riscontri fattuali in ordine alla prevalenza delle mansioni superiori asseritamente espletate dal lavoratore ricorrente nell'intero arco temporale di svolgimento del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.

A tale riguardo, si ribadisce che i testi escussi non solo non hanno indicato precisamente quale fosse la frequenza temporale ma neanche l'intensità di svolgimento delle mansioni qualificate rispetto a quelle generiche, restando, pertanto dichiarazioni affatto non persuasive ed anzi confermative dello svolgimento da parte ricorrente di mansioni in ambito esclusivamente manuale quale raccoglitore di tabacco.

In particolare, sia il teste mmm che il teste mmm affermavano di aver visto lavorare il sig. Pmmm nei terreni della sig.ra mmm "intento nella raccolta del tabacco.", "svolgendo mansioni di raccolta manuale del tabacco" e che "il lavoro svolto dal P. era esclusivamente di tipo manuale". Ugualmente il teste mmmmm. confermava che il mmm "provvedeva alla raccolta del tabacco, all'infilaggio per l'asciugatura". Solo il teste mmmmm. oltre a confermare la raccolta del tabacco, dichiarava che il mmm provvedeva al trasporto con il trattore per circa 600 dai terreni alla masseria ma tale isolata testimonianza non consente di ritenere provato l'espletamento delle diverse mansioni in termini esclusivi o, quanto meno, prevalenti soprattutto a fronte della già menzionata fisiologica polifunzionalità del lavoro agricolo stagionale.

Ad ogni buon conto, quand'anche si volesse prescindere dai predetti assorbenti rilievi in ordine all'insufficienza del piano assertivo e probatorio della parte

ricorrente, la domanda sarebbe comunque da rigettare, avendo la parte convenuta allegato e documentato la legittimità del minore trattamento retributivo corrisposto al lavoratore, in forza della propria adesione al programma di riallineamento retributivo attuativo del Cmmmmmm

A tale riguardo, è doveroso premettere che la caratterizzazione subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti giammai contestata dalla parte convenuta e, ad ogni modo, suffragata dalla documentazione emessa dalla stessa parte datoriale- legittima il ricorso -in via equitativa- ai minimi retributivi fissati dalla contrattazione collettiva di settore, quale mero indice parametrico di adeguatezza della retribuzione percepita dal prestatore di lavoro alla qualità e quantità del lavoro dallo stesso svolto, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione (Cass., Sez. Lav., 23.3.04, n. 5807); nondimeno, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la parte convenuta ha eccepito e provato (attraverso la produzione in giudizio di idonea documentazione, le cui risultanze non hanno formato oggetto di alcuna specifica censura ad opera della controparte) di avere aderito all'accordo di riallineamento retributivo attuativo del mmmmmmm e di avere, di conseguenza, corrisposto alle parti ricorrenti una retribuzione corrispondente ai minimi retributivi fissati in detto accordo.

Su tale aspetto, è opportuno evidenziare che i contratti di riallineamento retributivo indicati in giudizio sono quelli di cui al D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1 -convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 1996, n. 608- che, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti in determinati territori, ha sospeso la condizione della corresponsione dell'ammontare retributivo di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 6, comma 9, lett. c) "esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni territoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti ...".

La norma riconosce "ai predetti accordi ... validità pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale".

Quanto all'efficacia temporale degli adempimenti previsti dalla sopraggiunta disciplina, l'art.75, comma 3, della L. n. 448 del 1998 espressamente prevede; "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono concessi dodici mesi di tempo per la stipula degli accordi territoriali e per quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della L. 24 giugno 1997, n. 196, secondo le modalità e nei termini ivi previsti"; quindi, il successivo art. 58, comma 13, della L. n. 144 del 1999 ha statuito: "sono fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti entro la data di entrata in vigore della presente legge".

Orbene, nella fattispecie di cui è causa, la parte convenuta ha prodotto in giudizio la documentazione idonea ad asseverare la propria adesione all'accordo di riallineamento, in assenza di tempestive e specifiche contestazioni ad opera delle parti ricorrenti che -soltanto in sede di redazione

della note difensive- hanno eccepito una ipotetica discordanza tra la retribuzione percepita e quella prevista nell'accordo di riallineamento.

Nondimeno, detta eccezione -oltre ad essere inammissibile, per avere tardivamente introdotto in giudizio una quaestio iuris del tutto nuova- è rimasta priva di supporto probatorio.

Di conseguenza, la retribuzione percepita dalla parte ricorrente nella misura emersa all'esito dell'istruttoria appare del tutto congrua.

In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni innanzi espresse, la domanda attorea va disattesa nel suo complesso.

Quanto alla declaratoria di temerarietà della lite, la stessa non può essere accolta. Difatti, perché possa essere riconosciuta la responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c., risulta necessario, oltre al presupposto della totale soccombenza ed alla prova dell'effettivo pregiudizio subito in conseguenza del comportamento processuale stigmatizzato, che la condotta del danneggiante sia accompagnata da dolo o da colpa grave, nel senso di una piena consapevolezza o di una non scusabile ignoranza in merito all'infondatezza delle pretese fatte valere in giudizio, imprescindibile dato soggettivo non riscontrato nel caso di specie..

In ordine alle spese processuali, tenuto conto della natura della causa e della qualità delle parti, se ne reputa equa l'integrale compensazione.

p.q.m.

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:

-rigetta la domanda;

-compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Bari, il 15 gennaio 2014.

Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2014.